

Legge federale sulla protezione del design (Legge sul design, LDes)

del 5 ottobre 2001 (Stato 1° luglio 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 122 e 123 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e condizioni della protezione

Art. 1 Oggetto della protezione

La presente legge protegge in quanto design le creazioni di prodotti o parti di prodotti caratterizzati in particolare dalla disposizione di linee, superfici, contorni o colori oppure dal materiale utilizzato.

Art. 2 Condizioni della protezione

¹ Un design può esser protetto se è nuovo e originale.

² Il design non è nuovo se, prima della data di deposito o di priorità, è stato reso accessibile al pubblico un design identico che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.

³ Il design non è originale se, nell'effetto generale da esso suscitato, si distingue soltanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.

Art. 3 Divulgazioni non opponibili

La divulgazione di un design durante i dodici mesi che precedono la data di deposito o di priorità non è opponibile alla persona che è titolare del diritto di protezione (titolare del diritto), se:

- a. terzi hanno abusivamente divulgato il design a danno dell'avente diritto;
- b. l'avente diritto ha divulgato egli stesso il design.

RU 2002 1456

¹ RS 101

² FF 2000 2432

Art. 4 Motivi di esclusione

La protezione del design è esclusa, se:

- a. non è depositato un design ai sensi dell'articolo 1;
- b. al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo l'articolo 2;
- c. le caratteristiche del design risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto;
- d. il design viola il diritto federale o trattati internazionali³;
- e. il design è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi.

Sezione 2: Esistenza del diritto di design**Art. 5** Nascita del diritto di design e durata della protezione

¹ Il diritto di design nasce con l'iscrizione nel registro dei design (registro).

² La protezione dura per cinque anni a contare dalla data del deposito.

³ Può essere rinnovata per altri quattro periodi di cinque anni ciascuno.

Art. 6 Priorità di deposito

Il diritto di design spetta a chi deposita per primo il design.

Art. 7 Legittimazione al deposito

¹ È legittimato al deposito chi ha creato il design, il suo successore in diritto o terzi cui il diritto appartiene in virtù di un altro titolo giuridico.

² Qualora più persone abbiano creato insieme un design, esse sono legittimate al deposito in comune, salvo convenzione contraria.

Sezione 3: Estensione della protezione ed effetti**Art. 8** Estensione della protezione

La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato.

³ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

Art. 9 Effetti del diritto di design

¹ Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi.

^{1bis} Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.⁴

² Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo.

Art. 10 Obbligo di informare del titolare del diritto

Chi rimanda, su merci o in atti d'affari, a una protezione del design senza indicare il numero del diritto di design è tenuto a comunicarlo gratuitamente su richiesta.

Art. 11 Più aventi diritto

Salvo convenzione contraria, più aventi diritto dispongono in comune delle prerogative secondo l'articolo 9.

Art. 12 Diritto di proseguire l'uso

¹ Il titolare del diritto non può vietare a terzi di continuare a usare, nella stessa misura, un design che avevano usato in buona fede in Svizzera durante i seguenti periodi:

- a. prima della data di deposito o di priorità;
- b. durante la durata del differimento della pubblicazione (art. 26).

² Il diritto di proseguire l'uso è trasferibile soltanto insieme all'azienda.

Art. 13 Diritto di coutenza

¹ Il titolare del diritto non può opporre il design registrato a terzi che, in buona fede, hanno usato commercialmente il design in Svizzera fra l'ultimo giorno del termine di pagamento dell'emolumento relativo a un ulteriore periodo di protezione e il giorno in cui è stata presentata la domanda di proseguimento della procedura (art. 31) o che hanno effettuato a tale scopo speciali preparativi.

² Il diritto di coutenza è trasferibile soltanto insieme all'azienda.

³ Chi rivendica il diritto di coutenza deve versare al titolare del diritto un equo indennizzo a partire dal risorgere del diritto di design.

⁴ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).

Art. 14 Trasferimento

¹ Il titolare del diritto può trasferire interamente o in parte il diritto di design.

² Per essere valido il trasferimento esige la forma scritta, ma non l'iscrizione nel registro. Esso ha effetto nei confronti di terzi in buona fede soltanto una volta iscritto nel registro.

³ Fino alla registrazione del trasferimento:

- a. i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto;
- b. possono essere promosse azioni secondo la presente legge contro il precedente titolare del diritto.

Art. 15 Licenza

¹ Il titolare del diritto può concedere a terzi l'uso esclusivo o non esclusivo del diritto di design o di singole facoltà da esso derivanti.

² La licenza è iscritta nel registro su domanda di una delle parti. In tal modo diventa opponibile a ogni diritto sul design acquisito posteriormente.

Art. 16 Usufrutto e pegno

¹ Il diritto di design può essere oggetto di usufrutto o costituito in pegno.

² L'usufrutto e la costituzione in pegno sono opponibili a un acquirente in buona fede del diritto di design soltanto quando sono iscritti nel registro. La registrazione avviene su domanda di una delle parti.

³ Fino alla registrazione del diritto di usufrutto, i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto.

Art. 17 Esecuzione

Il diritto di design può essere oggetto di procedure esecutive.

Sezione 4: Rappresentanza**Art. 18**

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa o giudiziaria secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve designare come rappresentante una persona residente in Svizzera.

² Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'esercizio della rappresentanza processuale a titolo professionale.

Capitolo 2: Deposito e registrazione

Sezione 1: Deposito

Art. 19 Condizioni generali

¹ Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di registrazione all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto). La domanda contiene:

- a. la richiesta di registrazione;
- b. una raffigurazione del design idonea per la riproduzione; se la raffigurazione non soddisfa questa condizione, l'Istituto concede al depositante⁵ un termine per ovviare a tale mancanza.

² Entro il termine fissato dall'Istituto, va inoltre pagato l'emolumento previsto per il primo periodo di protezione.

³ Nel caso in cui il design depositato sia bidimensionale (disegno) e sia stato chiesto il differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, si può inviare un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione. Se è tuttavia previsto che la protezione del design debba essere mantenuta dopo la scadenza del differimento⁶, va preventivamente fatta pervenire all'Istituto una raffigurazione del design idonea per la riproduzione.

⁴ Contro versamento di un emolumento, il design può essere corredato di una descrizione di 100 parole al massimo al fine di spiegare la raffigurazione.

Art. 20 Deposito cumulativo

¹ I design che, secondo l'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968⁷ istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali, appartengono alla stessa classe possono essere depositati mediante deposito cumulativo.

² Il Consiglio federale può limitare le dimensioni e il peso del deposito cumulativo.

Art. 21 Effetto del deposito

Il deposito crea la presunzione della novità e dell'originalità del design nonché del diritto al deposito.

Sezione 2: Priorità

Art. 22 Condizioni ed effetti della priorità

¹ Se un design è stato oggetto di un primo deposito regolare, effettuato o esplicito i suoi effetti in un altro Stato firmatario della Convenzione d'Unione di Parigi del

⁵ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

⁷ RS 0.232.121.3

20 marzo 1883⁸ per la protezione della proprietà industriale, il depositante⁹ o il suo successore in diritto possono rivendicare la data del primo deposito per depositare lo stesso design in Svizzera, a condizione che il deposito in Svizzera avvenga entro sei mesi dal primo deposito.

² Il primo deposito in uno Stato che garantisce alla Svizzera la reciprocità ha gli stessi effetti del primo deposito in uno Stato firmatario della Convenzione d'Unione di Parigi.

Art. 23 Requisiti formali

¹ Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'Istituto una dichiarazione di priorità. L'Istituto può esigere la presentazione di un attestato di priorità.

² La pretesa decade se i termini e i requisiti formali stabiliti dal Consiglio federale non sono rispettati.

³ La registrazione di una priorità crea unicamente una presunzione a favore del titolare del diritto.

Sezione 3:

Registrazione e rinnovo della protezione; comunicazione elettronica con le autorità¹⁰

Art. 24 Registrazione

¹ Un design depositato conformemente alle prescrizioni giuridiche è iscritto nel registro.

² L'Istituto non entra nel merito della domanda di registrazione, se i requisiti formali secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 non sono soddisfatti.

³ L'Istituto respinge la domanda di registrazione quando è evidente che esiste un motivo d'esclusione secondo l'articolo 4 lettere a, d o e.

⁴ Nel registro sono inoltre iscritte tutte le modificazioni relative al diritto di design o agli aventi diritto. Il Consiglio federale può prevedere l'iscrizione di ulteriori indicazioni, come restrizioni della libertà di disporre decise da giudici o da autorità preposte alle procedure esecutive.

Art. 25 Pubblicazione

¹ L'Istituto pubblica, in base alle iscrizioni nel registro, le indicazioni previste dall'ordinanza e una riproduzione del design depositato.

² L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.

⁸ RS 0.232.01/.04

⁹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 943.03).

Art. 26 Differimento della pubblicazione

¹ Il depositante¹¹ può chiedere per scritto che la pubblicazione sia differita di 30 mesi al massimo a contare dalla data di deposito o di priorità.

² Durante il periodo di differimento, il titolare del diritto può chiedere in ogni momento la pubblicazione immediata.

³ L'Istituto mantiene segreto il design depositato fino alla scadenza del periodo di differimento. Il segreto è mantenuto illimitatamente, se il deposito viene ritirato prima della scadenza del periodo di differimento.

Art. 26a¹² Comunicazione elettronica con le autorità

¹ Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

³ Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

⁴ L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una remunerazione per questo servizio.

⁵ Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Art. 27 Pubblicità del registro e consultazione degli atti

¹ Chiunque può consultare il registro, ottenere informazioni sul suo contenuto e chiedere estratti; è fatto salvo l'articolo 26.

² Chiunque ha inoltre il diritto di prendere visione del fascicolo relativo ai design registrati. Il Consiglio federale può restringere il diritto alla consultazione soltanto se vi si oppongono segreti di fabbricazione o di affari o altri interessi preponderanti.

³ A titolo eccezionale il fascicolo può essere consultato prima dell'iscrizione a condizione che questo non abbia effetti sulle condizioni e sull'estensione della protezione (art. 2-17). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 28 Cancellazione della registrazione

L'Istituto cancella del tutto o in parte la registrazione se:

- a. il titolare del diritto ne chiede la cancellazione;
- b. la registrazione non viene rinnovata;
- c. gli emolumenti previsti non vengono pagati;

¹¹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

¹² Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 943.03).

- d. la registrazione è dichiarata nulla da una sentenza cresciuta in giudicato; o
- e. il termine di protezione giusta l'articolo 5 è scaduto.

Art. 29 Deposito internazionale

Chi effettua il deposito internazionale di un disegno o modello industriale (design) con denominazione Svizzera consegue la protezione garantita dalla presente legge come nel caso di deposito in Svizzera. Qualora le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925¹³ concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali siano più favorevoli al depositario internazionale di quelle della presente legge, esse prevalgono su queste ultime.

Sezione 4: Emolumenti

Art. 30

L'ammontare degli emolumenti da pagare secondo la presente legge e la relativa ordinanza nonché le modalità di pagamento sono retti dal Regolamento del 28 aprile 1997¹⁴ sulle tasse dell'Istituto della proprietà intellettuale (OT-IPI).

Capitolo 3: Protezione giuridica

Sezione 1:

Proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini

Art. 31

¹ Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell'Istituto, il depositante o titolare del diritto può chiedere all'Istituto il proseguimento della procedura.¹⁵

² La domanda deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui si è avuto conoscenza dell'inosservanza del termine, ma al massimo entro sei mesi dalla scadenza del termine non osservato. Entro detti termini, il depositante¹⁶ o il titolare del diritto deve inoltre aver compiuto integralmente l'atto omesso e pagato l'emolumento per il proseguimento della procedura.

³ L'accettazione della domanda di proseguimento della procedura da parte dell'Istituto ripristina la situazione che si sarebbe avuta compiendo l'atto per tempo.

⁴ Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei termini:

- a. per la presentazione della domanda di proseguimento della procedura;
- b. per rivendicare una priorità.

¹³ RS **0.232.121.1/.2**

¹⁴ RS **232.148**

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551 2567; FF **2006** 1).

¹⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU **1974** 1051].

Sezione 2:¹⁷ ...**Art. 32****Sezione 3: Diritto civile****Art. 33** Azione d'accertamento

Chiunque dimostri un interesse giuridico può far accertare dal giudice l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico ai sensi della presente legge.

Art. 34 Azione per cessione

¹ Chiunque dimostri un diritto prevalente può pretendere in giudizio la cessione del diritto di design da parte del titolare del diritto.

² Se il titolare del diritto è in buona fede, l'azione nei suoi confronti va promossa entro due anni dalla pubblicazione del design.

³ Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato industrialmente il design in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.

⁴ Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.

Art. 35 Azione d'esecuzione di una prestazione

¹ Il titolare del diritto, che è leso o rischia di essere leso nel suo diritto, può chiedere al giudice di:

- a. proibire una lesione imminente;
- b. far cessare una lesione attuale;
- c. obbligare la parte convenuta a indicare la provenienza e l'entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

² Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni¹⁸ volte al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, nonché alla consegna dell'utile secondo le disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

³ L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo l'iscrizione del design nel registro. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui la parte convenuta ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.

¹⁷ Abrogata dal n. 22 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

¹⁸ RS 220

⁴ Chi dispone di una licenza esclusiva¹⁹ è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire in un'azione per contraffazione per far valere il danno da essi subito.

Art. 36 Confisca nella procedura civile

Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente o delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.

Art. 37 Giurisdizione cantonale unica

Ciascun Cantone designa per l'intero territorio cantonale un tribunale unico competente per le cause civili.

Art. 38 Provvedimenti cautelari

¹ Chi rende verosimile l'esistenza o il rischio imminente di una lesione illecita al suo diritto di design, tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari.

² Può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per assicurare le prove, per indagare sull'origine degli oggetti prodotti illecitamente, per il mantenimento dello stato di fatto o per l'esecuzione a titolo cautelativo di pretese di cessazione o di divieto della turbativa.

³ Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 28c-28f del Codice civile svizzero²⁰.

⁴ L'articolo 35 capoverso 4 è applicabile per analogia.

Art. 39 Pubblicazione della sentenza

Su domanda della parte vincente, il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata a spese della parte soccombente. Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.

Art. 40²¹ Trasmissione delle sentenze

Le autorità giudiziarie trasmettono all'Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.

¹⁹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

²⁰ RS 210

²¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).

Sezione 4: Diritto penale

Art. 41 Violazione del diritto di design

¹ Chiunque, intenzionalmente, viola il diritto di design:

- a. usando illecitamente il design;
- b. partecipando a un atto d'uso o avendone favorito o facilitato l'esecuzione;
- c. rifiutando di indicare all'autorità competente la provenienza e l'entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali,

su querela del titolare del diritto è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.²²

² Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.²³

Art. 41^a²⁴ Atti esenti da pena

Gli atti di cui all'articolo 9 capoverso ¹^{bis} sono esenti da pena.

Art. 42 Infrazioni commesse nell'azienda

Ai dipendenti, mandatari o rappresentanti che commettono infrazioni nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974²⁵ sul diritto penale amministrativo.

Art. 43 Sospensione del procedimento

¹ Il giudice può sospendere il procedimento penale quando l'imputato fa valere in un procedimento civile la nullità o la non violazione del diritto di design.

² Qualora in un procedimento penale si sostenga la nullità o la non violazione del diritto di design, il giudice può fissare un termine adeguato per farle valere in un procedimento civile.

³ Durante la sospensione del procedimento è sospesa anche la prescrizione.

²² Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551 2567; FF **2006** 1).

²³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551 2567; FF **2006** 1).

²⁴ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551 2567; FF **2006** 1).

²⁵ RS **313.0**

Art. 44 Confisca nella procedura penale

Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente e delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.

Art. 45 Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 5: Intervento dell'Amministrazione delle dogane**Art. 46** Denuncia di merci sospette²⁶

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del diritto di un design depositato, qualora sospetti l'imminente importazione, esportazione o transito di oggetti fabbricati illecitamente.²⁷

² In tali casi l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere gli oggetti durante tre giorni feriali affinché il titolare del diritto possa presentare una domanda giusta l'articolo 47.

Art. 47 Domanda d'intervento

¹ Il titolare del diritto di un design depositato o il titolare di una licenza legittimato all'azione che abbia indizi concreti per ritenere imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di oggetti fabbricati illecitamente, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali oggetti.²⁸

² La persona che presenta la domanda (richiedente) deve fornire tutte le indicazioni di cui dispone e che sono necessarie per la decisione dell'Amministrazione delle dogane; fornisce tra l'altro una descrizione esatta degli oggetti.

³ L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere una tassa²⁹ a copertura delle spese amministrative.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551 2567; FF **2006** 1).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551 2567; FF **2006** 1).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551 2567; FF **2006** 1).

²⁹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU **1974** 1051].

Art. 48 Trattenuta degli oggetti

¹ Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che determinati oggetti destinati all'importazione, all'esportazione o al transito siano stati fabbricati illecitamente, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti.³⁰

² L'Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti in questione fino dieci giorni feriali a contare dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, affinché il richiedente possa ottenere provvedimenti cautelari.

³ In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere gli oggetti in questione per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 48a³¹ Campioni

¹ Durante la ritenzione degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti ritenuti.

² Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

³ Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

Art. 48b³² Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari

¹ Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 48 capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibile consegna di campioni o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 48a capoverso 1.

² Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.

³ L'Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.

Art. 48c³³ Domanda di distruzione degli oggetti

¹ Insieme con la domanda secondo l'articolo 47 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere gli oggetti.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).

³¹ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).

³² Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).

³³ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).

² Se è presentata una domanda di distruzione degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario nella comunicazione di cui all'articolo 48 capoverso 1.

³ La domanda di distruzione degli oggetti non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 48 capoversi 2 e 3.

Art. 48^d³⁴ Consenso

¹ Per la distruzione degli oggetti è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

² Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione degli oggetti entro i termini di cui all'articolo 48 capoversi 2 e 3.

Art. 48^e³⁵ Mezzi probatori

Prima della distruzione degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 48^f³⁶ Risarcimento

¹ Se la distruzione degli oggetti si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

² Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

Art. 48^g³⁷ Spese

¹ Le spese per la distruzione degli oggetti sono a carico del richiedente.

² Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 48^e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 48^f capoverso 1.

³⁴ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).

³⁵ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).

³⁶ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).

³⁷ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).

Art. 49³⁸ Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

¹ Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

² Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

Capitolo 4: Disposizioni finali**Art. 50** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 51 Abrogazione e modifica del diritto previgente

L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinati nell'allegato.

Art. 52 Disposizioni transitorie

¹ I disegni e i modelli registrati sottostanno al nuovo diritto dall'entrata in vigore della presente legge. Con la richiesta di proroga per un quarto periodo di protezione occorre presentare all'istituto una raffigurazione del design adatta per la riproduzione.

² I disegni e i modelli già depositati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ma non ancora registrati, sottostanno al diritto previgente fino al momento della registrazione.

³ I disegni e i modelli registrati in piego sigillato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono sigillati fino al termine del primo periodo di protezione.

⁴ L'articolo 35 capoverso 4 è applicabile soltanto ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 53 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 2002³⁹

³⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551 2567; FF **2006** 1).

³⁹ DCF dell' 8 mar. 2002 (RU **2002** 1468)

Allegato
(art. 51)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 30 marzo 1900⁴⁰ sui disegni e modelli industriali è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni⁴¹

Art. 332

...

Art. 332a

Abrogato

2. Legge federale del 24 marzo 1995⁴² **sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale**

Ingresso

...

Art. 2 cpv. 1 lett. a

...

⁴⁰ [CS 2 857; RU 1956 872, 1962 479, 1988 1776 all. n. I lett. f, 1992 288 all. n. 9, 1995 1784 5050 all. n. 3].

⁴¹ RS 220. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

⁴² RS 172.010.31. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

3. Legge federale del 28 agosto 1992⁴³ sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Ingresso

...

Art. 38 Abs. 3

...

4. Legge federale del 25 giugno 1954⁴⁴ sui brevetti d'invenzione

Ingresso

...

Art. 29 cpv. 3

...

Art. 61 cpv. 3

...

⁴³ RS 232.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

⁴⁴ RS 232.14. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

